



Bruxelles, 23 agosto 2021  
(OR. en)

11331/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0276(NLE)**

---

---

**FISC 133  
ECOFIN 813  
ENER 351**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 agosto 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 485 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'Italia ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio per riscaldamento e all'elettricità forniti nel comune di Campione d'Italia conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 485 final.

All.: COM(2021) 485 final



Bruxelles, 20.8.2021  
COM(2021) 485 final

2021/0276 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'Italia ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio per riscaldamento e all'elettricità forniti nel comune di Campione d'Italia conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nell'Unione è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità<sup>1</sup> ("la direttiva sulla tassazione dell'energia" o "la direttiva").

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, oltre a quanto disposto in particolare dagli articoli 5, 15 e 17 della stessa, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione in base a considerazioni politiche specifiche.

Il comune di Campione d'Italia costituisce un'exclave italiana in Svizzera con un'estensione geografica molto limitata e una popolazione esigua<sup>2</sup>. Il suo territorio, che confina parzialmente con il Lago di Lugano, è interamente circondato dal cantone svizzero del Ticino.

Tale exclave si sviluppa su una struttura orografica montagnosa che ne limita l'urbanizzazione e l'accessibilità generale, rendendovi più difficile l'insediamento di attività industriali.

Campione d'Italia sta inoltre attraversando una grave crisi economica (ulteriormente aggravata dalla pandemia di COVID-19) causata dalla chiusura del casinò su cui poggiava quasi interamente la sua economia.

In aggiunta, l'ingresso del comune di Campione d'Italia nel territorio doganale dell'Unione il 1° gennaio 2020<sup>3</sup> ha comportato un rincaro dei prodotti energetici (come l'elettricità e il gasolio per riscaldamento)<sup>4</sup>.

Le autorità italiane riferiscono che la particolare situazione geografica del comune di Campione d'Italia, associata all'assenza di una rete di approvvigionamento di gas e a condizioni climatiche estreme, comporta costi più elevati per la fornitura di energia sia dalla Svizzera che dalla provincia italiana più vicina. In particolare, la distanza minima per il trasporto di gasolio da riscaldamento dall'Italia è di circa 30 km (distanza tra Campione e Como). Le formalità doganali necessarie all'attraversamento della frontiera italiana e svizzera costituiscono inoltre un forte disincentivo per gli operatori economici italiani ad offrire tale servizio, oltre a costituire un costo aggiuntivo.

Con lettera del 7 agosto 2020 le autorità italiane hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio per riscaldamento e all'elettricità forniti sul territorio del comune di Campione d'Italia. A giustificazione della richiesta di deroga l'Italia adduce la situazione singolare di Campione d'Italia sopra descritta.

Le aliquote proposte per l'elettricità ammontano a 0,0005 EUR per kWh per l'uso in locali e luoghi diversi da quelli domestici, e 0,001 EUR per kWh per l'uso domestico, pari al 4 %

---

<sup>1</sup> GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

<sup>2</sup> Approssimativamente 2,6 km<sup>2</sup>, di cui 0,9 km<sup>2</sup> di terra e 1,7 km<sup>2</sup> di lago, e una popolazione residente di 1 961 abitanti al 1° gennaio 2019.

<sup>3</sup> Questo nuovo status doganale e fiscale di Campione d'Italia è stato stabilito dal regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 e dalla direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019.

<sup>4</sup> Il costo dell'energia per gli utenti residenti a Campione d'Italia è notevolmente aumentato di quasi il 18 % per l'elettricità e del 22 % per il gasolio da quando il comune è entrato a far parte del territorio doganale dell'Unione il 1° gennaio 2020 (a causa di accise e IVA).

dell'accisa nazionale, ma corrispondente alle relative aliquote minime previste dalla direttiva sulla tassazione dell'energia. Per il gasolio per riscaldamento l'aliquota proposta è di 201,50 EUR per 1 000 litri, pari al 50 % dell'aliquota applicata a livello nazionale, ma superiore all'aliquota minima stabilita dalla direttiva sulla tassazione dell'energia.

Ne consegue che le imposte indirette applicate a questi prodotti energetici consumati a Campione d'Italia sarebbero sostanzialmente identiche a quelle applicate in Svizzera<sup>5</sup>.

Con la sua richiesta di autorizzazione, l'Italia mira ad attenuare gli elevati costi energetici delle famiglie e delle imprese di questa zona, poiché si tratta di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento (gasolio) e per soddisfare tutte le normali esigenze quotidiane legate al consumo di elettricità (illuminazione, funzionamento degli elettrodomestici, riscaldamento e raffreddamento ecc.).

Questo vantaggio fiscale consentirebbe di alleggerire i costi aggiuntivi di riscaldamento della popolazione di Campione d'Italia dovuti al clima freddo, alle difficoltà di approvvigionamento del carburante e a specifici costi di conformità.

Tale misura sembra pertanto costituire uno strumento adeguato a porre rimedio alla situazione specifica di questo comune italiano.

Il periodo di validità della richiesta è di 6 anni, ovvero dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2027, e rientra nel periodo massimo consentito dall'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia.

Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise. La misura in esame sarebbe riservata ai consumi effettuati nel territorio del comune di Campione d'Italia.

La spesa annua di bilancio è stimata a 0,105 milioni di EUR.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

*Disposizioni della direttiva sulla tassazione dell'energia*

L'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della direttiva recita:

*"Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche."*

Tramite la riduzione fiscale in questione le autorità italiane perseguono l'obiettivo di ridurre gli effetti sociali ed economici della crisi che colpisce la popolazione di Campione d'Italia, attenuando l'impatto del rincaro del gasolio per riscaldamento e dell'elettricità.

La possibilità di introdurre un'agevolazione fiscale per determinati prodotti energetici e per l'elettricità forniti nel comune di Campione d'Italia può essere considerata ai sensi dell'articolo 19 della direttiva, in quanto l'obiettivo di tale articolo è autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

L'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE prevede, per questo tipo di misure, una durata massima di sei anni, con possibilità di rinnovo. Tenuto conto che non si sono registrate

---

<sup>5</sup> L'elettricità e il gasolio resterebbero comunque più cari del 7 - 8 %.

conseguenze negative del regime attuale sul commercio intra-UE, né sul livello generale di tassazione dei carburanti e dell'elettricità in Italia, la Commissione propone, in questa fase, di concedere l'autorizzazione chiesta dall'Italia per sei anni, ossia dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2027. Tuttavia la deroga non dovrebbe compromettere i futuri sviluppi del vigente quadro giuridico e dovrebbe tener conto della revisione prevista della direttiva sulla tassazione dell'energia e dell'eventuale adozione da parte del Consiglio di un atto giuridico basato su una proposta di modifica della direttiva sulla tassazione dell'energia presentata dalla Commissione. Tale riesame segue la valutazione della direttiva sulla tassazione dell'energia<sup>6</sup> e le conclusioni del Consiglio sul quadro dell'UE in materia di tassazione dell'energia del 28 novembre 2019<sup>7</sup>. Nelle sue conclusioni il Consiglio ha invitato la Commissione ad analizzare e valutare le opzioni possibili al fine di pubblicare a tempo debito una proposta di revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia e ha chiesto alla Commissione di prendere in considerazione in particolare l'ambito di applicazione della direttiva, le aliquote minime e le riduzioni e le esenzioni fiscali specifiche.

In tali circostanze, se da una parte è opportuno concedere l'autorizzazione per il periodo richiesto, la validità della deroga dovrebbe essere subordinata all'entrata in vigore prima della fine di giugno 2027 di disposizioni generali in materia.

### *Norme in materia di aiuti di Stato*

La misura può configurare un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Poiché le aliquote ridotte sono superiori ai minimi UE, la misura sarebbe contemplata dall'articolo 44 del regolamento (UE) n. 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria). Alla scadenza del periodo di validità del regolamento generale di esenzione per categoria, il 31 dicembre 2023, l'aiuto continua a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi (cfr. l'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento generale di esenzione per categoria). La decisione non pregiudica la normativa in materia di aiuti di Stato applicabile durante il periodo oggetto della deroga.

#### • **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La Commissione esamina ciascuna richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia tenendo conto di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche unionali in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

La differenziazione fiscale riduce parzialmente i costi aggiuntivi dell'acquisto di gasolio per riscaldamento e di elettricità nel comune di Campione d'Italia, che è particolarmente svantaggiato rispetto al resto d'Italia e per il quale l'aliquota normale comporterebbe un onere fiscale eccessivo. In effetti la particolare situazione geografica, associata alla mancanza di accesso alla rete del gas naturale e alle rigide condizioni climatiche, si traduce in costi più elevati per la fornitura di prodotti energetici.

Le aliquote di tassazione ridotte sia per il gasolio per riscaldamento che per l'elettricità consentirebbero alle famiglie e alle imprese di Campione d'Italia di evitare un rincaro dei prodotti energetici; rimangono pari o superiori ai livelli minimi di tassazione dell'UE stabiliti nella direttiva sulla tassazione dell'energia.

---

<sup>6</sup> SWD(2019) 329 final.

<sup>7</sup> Conclusioni del Consiglio del 28 novembre 2019, 14608/19 FISC 458.

La misura non è stata ritenuta incompatibile con le politiche unionali pertinenti in materia di energia.

La misura risulta inoltre accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale. La misura, tenuto anche conto dei suoi limitati effetti territoriali e finanziari, non comporta effetti distorsivi della concorrenza, né ostacola il funzionamento del mercato interno.

Infine, questo sgravio non è cumulabile con altri tipi di agevolazioni fiscali.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

### **• Base giuridica**

Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

### **• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il settore della tassazione indiretta di cui all'articolo 113 TFUE non è di per sé di esclusiva competenza dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 TFUE.

Tuttavia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, il Consiglio gode di una competenza esclusiva, in quanto strumento di diritto derivato, per autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono pertanto sostituirsi al Consiglio. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica alla presente decisione di esecuzione. In ogni caso, dato che il presente atto non è un progetto di atto legislativo, non dovrebbe essere trasmesso ai parlamenti nazionali ai sensi del protocollo n. 2 dei trattati per l'esame della conformità al principio di sussidiarietà.

### **• Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Le riduzioni d'imposta non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo previsto. Le riduzioni fiscali sono applicabili in una zona geografica molto limitata. Le aliquote di tassazione consentite sono pari o superiori ai livelli minimi di tassazione prescritti dalla direttiva.

### **• Scelta dell'atto giuridico**

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio. L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

### **• Valutazioni ex post / vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La misura non comporta la valutazione della normativa vigente.

### **• Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dall'Italia e riguarda unicamente questo Stato membro.

### **• Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta riguarda un'autorizzazione concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta e non richiede una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La misura non prevede una semplificazione: si basa su una richiesta presentata dall'Italia e concerne solo questo Stato membro.

- **Diritti fondamentali**

La misura non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La misura non comporta alcun onere finanziario o amministrativo a carico dell'Unione europea. La proposta non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non è necessario un piano attuativo. La presente proposta riguarda un'autorizzazione per una riduzione d'imposta concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta. Tale autorizzazione è concessa per un periodo limitato fino al 30 giugno 2027. L'aliquota d'imposta applicabile sarà pari o superiore al livello minimo di tassazione fissato dalla direttiva sulla tassazione dell'energia. La misura può essere valutata in caso di richiesta di proroga al termine del periodo di validità.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le aliquote proposte per l'elettricità ammontano a 0,0005 EUR per kWh, per l'uso in locali e luoghi diversi da quelli domestici, e 0,001 EUR per kWh per l'uso domestico, corrispondenti alle relative aliquote minime previste dalla direttiva sulla tassazione dell'energia. Per il gasolio per riscaldamento l'aliquota proposta è di 201,50 EUR per 1 000 litri, pari al 50 % dell'aliquota applicata a livello nazionale, ma superiore all'aliquota minima stabilita dalla direttiva sulla tassazione dell'energia.

L' articolo 1 stabilisce che l'Italia è autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all'energia elettrica forniti nel comune di Campione d'Italia.

L'articolo 2 stabilisce che l'autorizzazione richiesta è concessa a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2027, come richiesto dall'Italia, entro il periodo massimo di sei anni consentito dalla direttiva.

Proposta di

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'Italia ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio per riscaldamento e all'elettricità forniti nel comune di Campione d'Italia conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità<sup>8</sup>, in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 7 agosto 2020 le autorità italiane hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio per riscaldamento e all'elettricità forniti nel comune di Campione d'Italia conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità italiane hanno comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta in data 19 gennaio 2021. L'autorizzazione è stata chiesta per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2027.
- (2) Il comune di Campione d'Italia costituisce un'exclave italiana in Svizzera con un'estensione geografica molto limitata e una popolazione esigua. La zona montagnosa limita lo sviluppo urbano, l'insediamento di attività industriali e la sua accessibilità complessiva. La posizione geografica, la mancanza di accesso alla rete del gas naturale e le rigide condizioni climatiche comportano elevati costi di fornitura di prodotti energetici a Campione d'Italia sia dalla Svizzera che dall'Italia. Inoltre, l'ingresso di Campione d'Italia nel territorio doganale dell'Unione il 1° gennaio 2020 ha comportato un aumento dei costi energetici per le famiglie e le imprese.
- (3) La differenziazione delle accise mira ad attenuare tali costi elevati.
- (4) La misura richiesta è stata esaminata dalla Commissione, la quale ha stabilito che non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il corretto funzionamento del mercato interno e non può essere considerata incompatibile con la politica unionale in materia di ambiente, energia e trasporti. Le aliquote di accisa ridotte sia per il gasolio che per l'elettricità rimarrebbero pari o superiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva 2003/96/CE e compenserebbero in parte l'aumento dei costi energetici nel comune. Questo sgravio non è cumulabile con altri tipi di agevolazioni fiscali.
- (5) È pertanto opportuno autorizzare l'Italia ad applicare, nel comune di Campione d'Italia, aliquote di tassazione ridotte all'elettricità e al gasolio per riscaldamento.

---

<sup>8</sup> GUL 283 del 31.10.2003, pag. 51.



- (6) Ciascuna autorizzazione concessa a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire al comune di Campione d'Italia un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l'autorizzazione per un periodo di sei anni. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tali norme generali.
- (7) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'Italia è autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio per riscaldamento e all'elettricità forniti nel comune di Campione d'Italia, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione definiti agli articoli 9 e 10 della direttiva 2003/96/CE.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2027.

Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l'autorizzazione concessa dall'articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tali norme generali.

*Articolo 3*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*